

Il giudice,

letta l'istanza n. 23 del liquidatore giudiziale,

premesso che l'Avv. Alvise Fontanin ha chiesto di essere ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per la somma di euro 29.307,40, costituente il corrispettivo dell'attività di assistenza professionale svolta in favore di Giuseppe Canil ai fini dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata,

evidenziato che il liquidatore ha ammesso il credito "*per euro 29.182,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre interessi come richiesto*",

rilevato che il creditore concorrente Fratelli Canil s.p.a. ha formulato osservazioni in ordine a siffatta ammissione, osservazioni che il liquidatore ha ritenuto non superabili, lette le controdeduzioni dell'Avv. Alvise Fontanin,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

considerato che Fratelli Canil s.p.a. ha rilevato che la scrittura privata in forza della quale l'Avv. Fontanin ha formulato la propria domanda di ammissione è priva di data certa anteriore all'apertura del concorso,

ritenuto che il rilievo sia condivisibile, perché, per un verso, la scrittura privata prodotta dall'istante (doc. n. 1) non reca sottoscrizioni autenticate né risulta registrata e, per altro verso, non risultano documentati fatti dai quali sia desumibile in modo certo, ai sensi dell'art. 2704, comma 1, c.c., l'anteriorità della formazione del documento,

che, a tali fini, diversamente da quanto opinato dall'istante, non siano idonee le fatture di cui ai documenti n. 3 e 4 prodotti, posto che esse non recano alcun riferimento specifico alla scrittura in oggetto (v. Cass. sent. n. 24320/2007, cui rinvia l'ordinanza n. 9175/2012 che l'istante richiama nelle controdeduzioni) e, per di più, la prima reca la data del 4.11.2022, successiva a quella apparente della scrittura *de qua* (22.09.2022),

ritenuto peraltro che la mancanza di data certa della scrittura non comporti l'esclusione *tout court* del credito fatto valere, essendo possibile, in presenza della prova del titolo costitutivo della pretesa, liquidare il compenso professionale sulla base dei criteri suppletivi indicati dall'art. 2233 c.c.,

che, nella specie, la circostanza che l'Avv. Fontanin abbia assistito il debitore ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione controllata emerga evidente dagli atti del procedimento unitario e dalla relazione particolareggiata dell'OCC,

che, ai fini della quantificazione del compenso spettante per questa assistenza, debbano essere applicati i parametri di cui al decreto n. 55/2014 (quali modificati dal decreto n. 147/2022, già vigente alla data dell'esaurimento dell'attività professionale: gennaio 2023),

considerato quindi, per un verso, che il compenso spettante per l'attività giudiziale assorbe quello relativo all'attività stragiudiziale (arg. ex art. 20 decreto n. 55/2014) e, per altro verso, che esso va liquidato assumendo come valore "*l'entità del passivo del cliente debitore*" (art. 21, comma 2, decreto n. 55/2014) e con applicazione dei parametri propri delle procedure di "*dichiarazione di fallimento*", con le quali il procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata presenta maggiori analogie,

ritenuto che, in ragione della particolare ed obiettiva difficoltà della procedura e della condizione del Canil (si pensi ai molteplici e complessi procedimenti giudiziari che hanno coinvolto ed ancora coinvolgono il sovraindebitato), il compenso possa essere liquidato in misura pari al valore massimo e quindi in euro 12.371,00,

escluso di poter liquidare qualsivoglia compenso per la fase del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata, perché nessuna domanda era stata svolta sul punto con l'istanza di ammissione del 31.03.2023 (v. pag. 1),

rilevato che, per sua stessa ammissione, l'avv. Fontanin ha già ricevuto pagamenti per l'importo complessivo di euro 10.000,00,

ritenuto in definitiva che il compenso debba essere determinato nella minor somma di euro 2.371,00 e che il credito debba essere così ammesso:

- in via privilegiata ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per l'importo di euro 2.371,00 oltre cpa al 4% e iva al 22% e così per complessivi euro 3.008,32;

- in via chirografaria per la somma di euro 355,65 quale rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sull'importo di euro 2.371,00,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di ammettere il credito dell'Avv. Alise Fontanin (cron. 9) per la somma di euro 3.008,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. e per la somma di euro 355,65 nella categoria chirografari;

oltre interessi legali come chiesti e ferma l'ammissione già disposta per euro 125,00 a titolo di anticipazioni.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 24/11/2023

Il giudice
Clarice Di Tullio